

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 153 DEL 06/02/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA FONDAZIONE ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO IRCCS PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI GENETICA MEDICA. DURATA DALL'1/01/2025 AL 31/12/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 167/25

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

“La Fondazione Istituto Auxologico Italiano, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con sede legale a Milano, Via L. Ariosto n. 13, C.F. e P.I. 02703120150 offre indagini specialistiche, fra l'altro, nell'ambito della genetica molecolare.

Con deliberazione n. 113 del 25/01/2024, al fine di formalizzare gli aspetti economici e contrattuali del rapporto di collaborazione e al fine di garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni, la scrivente Azienda concludeva con l'Istituto una Convenzione, di durata annuale.

In vista della scadenza della Convenzione prevista per il 31/12/2024, la scrivente Azienda, con nota prot. 128462 del 16/12/2024, ha richiesto all'Istituto la disponibilità al rinnovo per un ulteriore biennio con richiesta di applicazione delle tariffe regionali del Veneto con riscontro positivo, e per le vie brevi, da parte dell'Istituto.

Sulla medesima richiesta, agli atti, è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Sanitaria, della Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza e del Responsabile dell'U.O.S.D. Genetica Medica e Genomica di Vicenza.

Considerato che nel corso dell'anno 2024 sono state sostenute spese per un importo pari ad € 8.057,50 si stima un costo complessivo, da porre a carico del bilancio sanitario Anni 2025-2026, di complessivi ed omnicomprensivi € 18.000,00.

In ragione di quanto esposto, si propone pertanto di approvare il rinnovo della Convenzione in argomento tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” e la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Auxologico Italiano, per il periodo decorrente dall'1/01/2025 e fino al 31/12/2026, così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale”.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della Convenzione tra l'Azienda U.L.SS. 8 Berica e la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Auxologico Italiano, con sede a Milano via L. Ariosto n. 13, C.F. e P.I. 02703120150, per l'esecuzione di prestazioni di genetica medica alle condizioni e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la spesa stimata e derivante dalla stipula della Convenzione in argomento, sulla scorta dei dati storici, sarà presumibilmente pari a complessivi € 18.000,00 da porre a carico del Bilancio Sanitario anni 2025-2026 al conto 55.05.27 nella seguente declinazione:

Anno 2025	€ 9.000,00
Anno 2026	€ 9.000,00

3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario f.f.
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

	CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI	
	DI GENETICA MEDICA	
	TRA	
	La Fondazione Istituto Auxologico Italiano – Istituto di Ricovero e Cura a	
	Carattere Scientifico – con sede a Milano, via L. Ariosto, n°13, C.F. e P.I.	
	02703120150 (più avanti denominato Istituto Auxologico Italiano)	
	rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alessio Mulas (nato a Nuoro	
	(NU) il 22/03/1984 Cod. Fisc. MLSSLSS84C22F979P), domiciliato per la	
	carica ove sopra,	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica” , con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via	
	Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242 (più avanti	
	denominata U.L.SS. n. 8), rappresentata dal Direttore Generale dr.ssa	
	Patrizia Simionato,	
	PREMESSO CHE	
	- La Fondazione Istituto Auxologico Italiano offre indagini	
	specialistiche, fra l'altro, nell'ambito della genetica molecolare;	
	- l'U.L.SS. 8 ha stipulato con la Fondazione Istituto Auxologico Italiano	
	una convenzione per l'esecuzione di prestazioni di genetica molecolare in	
	favore dei propri assistiti in scadenza al 31/12/2023;	
	- visto il perdurare del fabbisogno, l'U.L.SS. 8, ha inviato all'Istituto una	
	richiesta di disponibilità al rinnovo della convenzione per un'ulteriore	
	annualità;	
	- l'Istituto, ha manifestato la Sua disponibilità al rinnovo della	
	convenzione alle medesime condizioni economiche	
	- Tanto premesso, e visti gli accordi intercorsi tra le Parti	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 – Oggetto della Convenzione	

	L'Istituto Auxologico Italiano, attraverso il proprio Servizio di Medicina di Laboratorio, sezione specializzata in Biologia Molecolare (cod. SMEL, 207), si impegna a effettuare in service, ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e regionale, analisi di Genetica Medica, per pazienti in cura nei presidi dell'U.L.SS. N. 8.	
	Art. 2 – Modalità operative	
	L'Istituto Auxologico Italiano fornirà l'esecuzione delle seguenti analisi:	
	A) G1.01 Genetica Molecolare Analisi Mutazionale di malattia un solo gene	
	B) G1.02.X Genetica Molecolare Analisi Mutazionale di malattia 2-10 geni	
	C) G1.11.X Genetica Molecolare Analisi Mutazionale di malattia 11-46 geni	
	D) G1.31.X Genetica Molecolare Analisi Mutazionale di malattia oltre 46 geni	
	E) G2.08 MLPA	
	F) G1.94 QF-PCR	
	Art. 3 – Referenti e referti	
	I campioni delle analisi dei pazienti della ULSS N.8 saranno consegnati, presso il Laboratorio di Biologia Molecolare – Via Zucchi, 18 Cusano Milanino (Mi) - a cura della stessa ULSS N.8	
	Unitamente ai campioni dovranno essere inviati all'Istituto Auxologico Italiano:	
	1) copia del consenso informato all'analisi il cui originale dovrà essere conservato presso ULSS N.8;	
	2) la scheda anamnestica del paziente; Il referto definitivo delle analisi, verrà consegnato in busta chiusa, dall'Istituto Auxologico Italiano alla ULSS N.8, in	

	ottemperanza e nel rispetto dei tempi dettati dalla Regione Lombardia nella DGR 7466 del 4.12.2017.	
	In casi particolari/urgenti, le tempistiche di refertazione dovranno essere concordati previamente con l'U.O. Laboratorio di Genetica telefonando al numero 0444.753785.	
	Art. 4 – Condizioni economiche	
	Gli importi unitari delle prestazioni, sono i seguenti:	
	A) G1.01 Genetica Molecolare Analisi Mutazionale di malattia un solo gene ad euro 450,00	
	B) G1.02.X Genetica Molecolare Analisi Mutazionale di malattia 2-10 geni ad euro 900,00	
	C) G1.11.X Genetica Molecolare Analisi Mutazionale di malattia 11-46 geni ad euro 1350,00	
	D) G1.31.X Genetica Molecolare Analisi Mutazionale di malattia oltre 46 geni ad euro 1550,00	
	E) G2.08 MLPA ad euro 300,00	
	F) G1.94 QF-PCR ad euro 120,00	
	Art. 5 – Modalità di pagamento delle prestazioni e fatturazione	
	L'erogazione dei compensi di cui all'art.4 verrà effettuata sulla base dei resoconti mensili che saranno redatti dall'Istituto Auxologico Italiano.	
	Il pagamento all'Istituto Auxologico Italiano del corrispettivo pattuito avverrà, da parte della ULSS N.8, dietro emissione di fattura, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della fattura medesima.	
	L'Istituto Auxologico Italiano si riserva di sospendere l'esecuzione delle prestazioni di genetica medica nel caso in cui si raggiunga un credito scaduto uguale o superiore a euro 40.000,00 (quarantamila).	

Art. 6 – Codice Etico e di Comportamento

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Istituto dichiara di avere adottato un proprio idoneo Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito per brevità anche il "Decreto"), nonché di rispettare le disposizioni del Decreto stesso e di astenersi dal compiere atti che possano esporre l'altra parte a responsabilità ai sensi del Decreto, nell'ambito dei rapporti tra le Parti stesse e con i terzi in genere.

L'U.L.SS. 8 dichiara di aver adottato un proprio Codice di Comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda U.L.SS. 8 Berica di cui al D.P.R. 62 del 16/04/2013 "Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione".

Ciascuna Parte si impegna ad accettare il contenuto dei rispettivi Codici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.aulss8.veneto.it – www.auxologico.it) e si impegnano ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Codici di cui sopra da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 7 – Riservatezza, Privacy

Durante lo svolgimento dell'attività, derivante dalla presente, si è tenuti a rispettare il segreto professionale con particolare attenzione al rispetto della privacy, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e il D. Lgs. n.196/2003, come novellato dal D. Lgs. 101/2018.

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla

	protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il titolare del trattamento dei dati relativi agli esami richiesti è l'U.L.SS.	
	L'U.L.SS. nomina l'Istituto Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi del presente contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'U.L.SS. e nel rispetto della precitata normativa in materia.	
	L'Istituto, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, l'U.L.SS., gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. 196/2003.	
	Le parti si impegnano, conseguentemente, ad attuare per quanto di propria pertinenza, sulla scorta dei Regolamenti Aziendali e delle normative vigenti, tutte quelle azioni finalizzate a garantire l'adempimento al Regolamento UE 2016/679 e il D. Lgs.n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. 101/2018.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.	

Art. 8 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità dal 1/01/2025 e fino al 31/12/2026, con possibilità di rinnovo da effettuarsi in forma scritta, previo specifico accordo tra le Parti.

È fatta salva la possibilità di recesso anticipato, previo preavviso di 90 (novanta) giorni, da inviarsi all'altra Parte a mezzo raccomandata A/R.

Eventuali modifiche alla presente Convenzione, nel corso della sua validità, sono concordate con scambio di corrispondenza tra le Parti ed entrano in vigore dalla data dell'ultima sottoscrizione della nota di corrispondenza da parte dei firmatari della Convenzione.

Art. 9 – Copertura Assicurativa

L'Istituto Auxologico Italiano dichiara di aver contratto polizza assicurativa per responsabilità verso terzi inerente allo svolgimento della propria attività.

Art. 10 – Controversie

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione; qualora non sia possibile raggiungere l'accordo il Foro competente è esclusivamente quello di Vicenza.

Le premesse, gli allegati e le clausole della presente Convenzione costituiscono l'unico ed esclusivo documento contrattuale che sostituisce ogni e qualsiasi accordo scritto e verbale precedente all'entrata in vigore della Convenzione.

Le Parti confermano e si danno atto del reciproco obbligo di interpretare questa Convenzione e dare esecuzione alle obbligazioni derivanti dalla stessa secondo buona fede in conformità alle disposizioni degli articoli 1366 e 1375 c. c.

Art. 11 – Esenzioni e Registrazione

La presente Convenzione:

	- è esente da IVA ai sensi dell'art.10 – comma 1 – n. 18 del DPR 26.10.1972 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. 8, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642 che viene assolta in	
	modo virtuale a seguito dell'autorizzazione n. 15956/14 – Estensione	
	autorizzazione per bollo sui contratti sottoscritti digitalmente – rilasciata	
	dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Vicenza 1;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2°	
	comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di	
	registrazione sono a carico della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis	
	della L. 241/1990 e s.m.i.. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e	
	1342 c.c., le Parti dichiarano espressamente di aver formulato la	
	presente Convenzione di comune accordo, nonché di accettare	
	integralmente tutte le clausole sopra riportate e di approvare	
	specificamente, dopo averle rilette singolarmente, quelle di cui ai punti	
	n. 7, 8, 9, 10, 11.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Milano Lì _____	
	Per la Fondazione Istituto	Per l'Azienda
	Auxologico Italiano IRCCS	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	Il Direttore Generale	Il Direttore Generale
	_____	_____
	—	(dr.ssa Patrizia Simionato)
	(dott. Alessio Mulas)	

[illegible]